



PROPOSTA DI LEGGE

<< Disposizioni regionali in materia di governo del territorio e realizzazione di parchi e impianti fotovoltaici a terra >>

Presentata dai consiglieri Shaurli, Santoro, Moretti, Conficoni, Bolzonello, Iacop, Da Giau, Marsilio, Cosolini, Russo, Gabrovec

il 23 aprile 2021

Signor Presidente, Egregi colleghi,

È un periodo di grande discussione sugli indirizzi per la transizione ecologica del nostro paese e su come raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo. Mai come in questo momento è centrale e necessario coniugare tutela della biodiversità e del suolo con gli obiettivi energetici da fonti rinnovabili (Fer).

In questa Regione la richiesta di parchi ed impianti fotovoltaici a terra è già oggi stimabile in diverse centinaia di ettari di terreno naturale ed agricolo. Qualora anche solo una parte degli investimenti previsti fosse approvata dalle autorità regionali si assisterebbe a rischi concreti di perdita di biodiversità, ad un mutamento epocale del nostro territorio e paesaggio e alla scomparsa di migliaia di ettari di terreno agricolo e naturale, senza contare gli ulteriori impianti già oggi ipotizzati in zone industriali ed artigianali o in zone mixite industriali ed agricole.

Il punto è quindi duplice: come da un lato produrre energia dalle Fer senza incidere in maniera irreversibile sul patrimonio naturale e rurale e sulla tutela della biodiversità da proteggere, e dall'altro come ripensare i meccanismi di consumo ed utilizzo energetici agendo sui processi produttivi ed urbani.

Per il 2030 vanno raggiunti gli obiettivi indicati dal Green Deal europeo (rispetto al 1990, riduzione del 40% delle emissioni di gas a effetto serra, quota del 32% di energia rinnovabile, miglioramento del 32,5% dell'efficienza energetica) si tratta di decidere come ottenere questi risultati.

Se è necessario generare il 28% dell'energia nazionale da fonti rinnovabili entro il 2030, appare del tutto evidente che è indispensabile il coinvolgimento di territori, amministratori ed operatori delle aree rurali regionali considerato che è proprio lì che si trovano le principali fonti. Allo stesso tempo è del tutto evidente serva una visione d'insieme e complessiva del territorio regionale.

Il suolo e la riduzione del suo consumo sono anch'essi obiettivi fondamentali della sostenibilità ambientale, quel suolo in parte già compromesso anche in questa Regione rischia di essere ulteriormente trasformato per centinaia di ettari nella costruzione di parchi e impianti fotovoltaici a terra. In Regione, la componente "reversibile" del consumo di suolo, cui si annoverano i campi fotovoltaici a terra, è cresciuta del 2% nel corso degli ultimi anni raggiungendo un valore dell'8,92% (dati 2018) con perdita di suolo naturale già pari a 292 ettari (al secondo posto dopo il Veneto e assai al di sopra dell'incremento medio a livello nazionale).

La questione rappresenta anche una complessità di natura istituzionale: l'Italia è stata chiamata a corrispondere alla Direttiva 2009/28/CE denominata *burden sharing* che ha definito al 2020 la quota percentuale dei consumi finali lordi complessivi di energia coperta da Fer, tra cui si annovera l'energia prodotta attraverso gli impianti fotovoltaici a terra. In una dialettica multiscalare, le Regioni ed anche il Friuli Venezia Giulia, in applicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 15 marzo 2012, sono chiamate a rispettare il *burden sharing*, ma ciò deve necessariamente passare attraverso un'adeguata programmazione energetica combinata alla programmazione pianificatoria. È il momento di governare pur nella complessità questi processi.

L'Unione Europea sta lavorando per promuovere la Direttiva sui suoli, in coerenza con una serie di iniziative come *Mission Soil* e con le strategie sulla biodiversità che pongono all'attenzione la riduzione dello spazio di terreni fertili, a favore dello sviluppo urbano e delle infrastrutture. La nostra proposta guarda anche ai possibili contenuti della Direttiva poiché non si può ulteriormente disperdere serbatoi di biodiversità e ridurre le condizioni prime per sviluppare le attività agrarie.

Spetta alla Regione la concertazione su scala locale al fine di raggiungere il corretto bilanciamento tra le esigenze di accrescimento dei livelli di produzione di energia da fonti rinnovabili e gli interessi di tutela della biodiversità e dei suoli agricoli, in un quadro normativo regionale sebbene da completare già chiaro negli indirizzi.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di scrivere un passaggio dirimente in merito alla capacità di governo del territorio e in ultima analisi delle scelte programmatiche dell'ente regionale, muovendosi nel perimetro disegnato dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e dal Piano Energetico Regionale (PER), nonché dalla legislazione regionale del 2007 (articolo 40 della LR 5/2007).

La proposta in argomento, in armonia con il decreto legislativo 387/2003 e con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010, indica le aree e i siti non idonei alla installazione di parchi e impianti fotovoltaici di produzione di energia (con moduli ubicati a terra): in tal modo persegue la finalità di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei medesimi impianti in quanto consegna agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento, e contestualmente, utilizzando leve diverse ed incentivi, indica i siti nei quali prioritariamente, se non esclusivamente, allocare la produzione energetica da fonte rinnovabile.

In conclusione, alla mera individuazione delle aree si affianca una politica di indirizzo con opportune incentivazioni economiche: la Regione si appropria pienamente del ruolo protagonista di governo del suo territorio.



L'auspicio per le considerazioni espresse in premessa è che la proposta di legge possa trovare il più ampio consenso possibile.

SHAURLI

SANTORO

MORETTI

CONFICONI

BOLZONELLO

IACOP

DA GIAU

MARSILIO

COSOLINI

RUSSO

GABROVEC

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - FINALITÀ E OGGETTO

Art. 1 finalità e oggetto

CAPO II – FUNZIONE DELLA REGIONE

Art. 2 funzione della Regione

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE REGIONALE

CAPO I – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Art. 3 individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici

Art. 4 individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici

CAPO II – AGRIVOLTAICO

Art. 5 agrivoltaico

CAPO III – INCENTIVI REGIONALI

Art. 6 incentivi regionali per la realizzazione di impianti fotovoltaici su discariche, cave e aree dismesse

Art. 7 incentivi regionali per la realizzazione di impianti fotovoltaici aziendali

CAPO IV – CUMULO DI IMPIANTI

Art. 8 cumulo di impianti

CAPO V – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 9 disposizione transitoria

CAPO VI – NORME DI ATTUAZIONE

Art. 10 norme di attuazione

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

CAPO I – MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 19/2012

Art. 11 modifica alla legge regionale 19/2012

CAPO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12 disposizioni finanziarie

CAPO III - ENTRATA IN VIGORE

Art. 13 entrata in vigore



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - FINALITÀ E OGGETTO

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), in armonia con gli obblighi internazionali, con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), al fine di perseguire il corretto bilanciamento tra la produzione di energia e la programmazione regionale nonché al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua i criteri per la determinazione di aree del territorio regionale quali aree idonee e non idonee alla realizzazione di parchi e impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione attua un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione di parchi e impianti fotovoltaici, quali la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico artistico, delle produzioni ed investimenti agricoli, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale.

CAPO II – FUNZIONE DELLA REGIONE

Art. 2

(Funzione della Regione)

1. La Regione informa la propria azione in relazione alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), del titolo I della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), del Piano Paesaggistico della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres., in particolare delle Norme tecniche di attuazione e dell'allegato 7 (B3. Abaco delle aree compromesse e degradate) e del Piano Energetico Regionale di cui al decreto del Presidente della Regione del 23 dicembre 2015, n. 0260/Pres..



TITOLO II – PROGRAMMAZIONE REGIONALE

CAPO I – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Art. 3

(Individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine della presente legge sono non idonee alla realizzazione di parchi e impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra le seguenti aree:
 - a) i siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale riconosciuto dall'UNESCO di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO);
 - b) le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - c) le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - d) le zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
 - e) le zone di particolare interesse paesaggistico, ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale;
 - f) le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e religioso;
 - g) le aree naturali protette a livello nazionale, regionale e locale istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'elenco ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della medesima legge nonché le aree naturali tutelate ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
 - h) le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
 - i) le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
 - j) le Important Bird Areas (I.B.A.);
 - k) le aree caratterizzate da situazioni di dissesto o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle Autorità di Bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania);
 - l) le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.) e di particolare pregio rispetto

- al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 387/2003;
- m) le aree ricadenti negli ambiti di interesse agricolo-paesaggistico di cui all'articolo 8 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) del Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., classificate come zone omogenee E4 dagli strumenti urbanistici comunali;
 - n) le aree ricadenti negli ambiti di preminente interesse agricolo di cui all'articolo 9 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale classificate come zone omogenee E5 dagli strumenti urbanistici comunali;
 - o) le aree ricadenti negli ambiti di interesse agricolo di cui all'articolo 10 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale classificate come zone omogenee E6 dagli strumenti urbanistici comunali.
2. I coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali in via esclusiva possono realizzare impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra nelle aree di cui alle lettere n) e o) del comma 1, con potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 200 chilowatt (Kw).

Art. 4

(Individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine della presente legge sono idonee alla realizzazione di parchi e impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra le aree non individuate dal comma 1 dell'articolo 3.

CAPO II – AGRIVOLTAICO

Art. 5

(Agrivoltaico)

1. La Regione, in collaborazione con territori, categorie ed operatori agricoli e in considerazione degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, avvia un confronto sull'agrivoltaico gestito direttamente dagli operatori agricoli contemperandolo con il mantenimento delle coltivazioni, la tutela della biodiversità e la gestione complessiva del territorio.

CAPO III – INCENTIVI REGIONALI

Art. 6

(Incentivi regionali per la realizzazione di impianti fotovoltaici su discariche, cave e aree dismesse)

1. L'Amministrazione regionale promuove la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per



la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) come inserito dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché di aree dismesse o abbandonate.

Art. 7

(Incentivi regionali per la realizzazione di impianti fotovoltaici aziendali)

1. L'Amministrazione regionale promuove la concessione di contributi a fondo perduto per le imprese per l'installazione di impianti fotovoltaici da collocare sulle coperture degli immobili ospitanti le stesse.
2. Il contributo di cui al comma 1 è maggiorato quando l'installazione dell'impianto fotovoltaico avviene in sostituzione di coperture in amianto.

CAPO IV – CUMULO DI IMPIANTI

Art. 8

(Cumulo di impianti)

1. Al fine di prevenire significative incidenze ambientali e paesaggistiche derivanti dall'effetto cumulativo dovuto alla realizzazione di più impianti fotovoltaici a terra tra essi vicini, la distanza minima tra gli impianti deve essere pari o superiore a 5.000 metri.

CAPO V – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 9

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui al titolo II si applicano ai provvedimenti autorizzativi di cui al capo IV della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti) nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

CAPO VI – NORME DI ATTUAZIONE

Art. 10

(Norme di attuazione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, viene istituito apposito registro nel quale sono puntualmente definite le aree di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il registro di cui al comma 1 viene aggiornato entro il 30 settembre di ogni anno con le modalità stabilite per la sua adozione.
3. Gli incentivi di cui agli articoli 5 e 6 sono concessi secondo le modalità, i criteri e l'intensità previsti da regolamento regionale da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

CAPO I – MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 19/2012

Art. 11

(Modifica alla legge regionale 19/2012)

1. Alla lettera a), comma 2, articolo 1 della legge regionale 19/2012 dopo le parole: <<energetica regionale>> sono aggiunte le parole: <<, l'uso sostenibile del territorio, contrastando un indiscriminato consumo del suolo>>.

CAPO II – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di 10.000.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 a valere sulla Missione n. () - Programma n. () - Titolo n. () dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per il 2021 e 1.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 a valere sulla Missione n. () - Programma n. () - Titolo n. () dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. () - Programma n. () - Titolo n. () - Capitolo 9681 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

CAPO III – ENTRATA IN VIGORE

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.